

Art. 54, CCNL 14/9/2000 – Incentivi ai messi notificatori

Le disposizioni normative contenute all'articolo 34 della legge 28/1999 e all'articolo 10 della legge 265/1999, dispongono espressamente la destinazione al Comune delle somme introitate per notificazioni effettuate nell'interesse di amministrazioni Statali, tra le quali sono ricomprese anche quelle finanziarie. Tali somme, infatti, costituiscono entrate «interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle Spese correnti».

Ne consegue pertanto l'impossibilità di attribuire le somme in questione ai dipendenti che svolgono le funzioni di messo. Ciò peraltro contrasterebbe con il principio sancito dall'articolo 45 del D. Lgs 165/2001, in virtù del quale il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale dipendente di un'amministrazione pubblica è definito dai contratti collettivi. Il recente contratto collettivo consente agli enti di verificare in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori. Solo in applicazione di tale disposizione l'ente può quindi attribuire incentivi di produttività ai messi.